



ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

22 MAG 2018

16848

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. 98 del 22 MAG. 2018

LA SINDACA

Oggetto: Dichiarazione dello stato di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi.Periodo 15 giugno –
30 settembre 2018.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SICUREZZA

E

PROTEZIONE CIVILE

DIEGO PORTA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TUTELA

AMBIENTALE

ROSALBA MATASSA

VISTO

IL VICE CAPO DI GABINETTO

MARCO CARPINI

VISTO

IL SEGRETARIO GENERALE

PIETRO PAOLO MILETI

Premesso:

che il D.Lgs 2 gennaio 2018, n.1, con il quale è stato adottato il "Codice della Protezione Civile", ha raccolto, coordinato e semplificato in un quadro organico e coerente la normativa di protezione civile, richiamando, all'art.1, le finalità a cui concorre il Servizio Nazionale della Protezione Civile, istituito con L.225/1992, ed i principi fondamentali in materia di Protezione Civile e, all'art. 3, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile riconosciute al Sindaco, in qualità di autorità territoriale di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;

che il citato D. Lgs n.1/2018 all'art.12 definisce le funzioni dei Comuni e l'esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile e, in particolare, pone in capo ai Comuni l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi, l'adozione di tutti i provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi, le attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

Considerato:

che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1099 del 14 maggio 1999, concernente la "Costituzione del Centro Operativo Comunale di protezione civile, individuazione e compiti delle strutture operative di supporto al Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile del Comune di Roma. Organizzazione e funzionamento per prevenire e ridurre i danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi", sono state affidate all'Ufficio di Protezione Civile del Comune di Roma le attività di previsione e prevenzione, di cui all'art. 3 della L. 225/1992, ed il coordinamento delle attività di soccorso e di superamento dell'emergenza, avvalendosi delle strutture operative comunali;

che con la deliberazione n.19 del 4 aprile 2008 il Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, ha approvato il "Piano Generale di Emergenza di Protezione Civile";

che la Giunta Capitolina con deliberazione n. 256 del 5 settembre 2012 ha disposto l'*Aggiornamento delle procedure per l'attivazione e l'intervento della Protezione Civile di Roma Capitale, delle Strutture Operative Comunali e delle Strutture Operative Comunali di Supporto in caso di calamità.*”;

Tenuto conto:

che il territorio capitolino è caratterizzato dalla presenza nei parchi urbani di vegetazione arborea ed arbustiva di alto pregio;

che la Regione Lazio – con nota prot. U.0223341 acquisita il 23/04/2018 con prot. n. RK3416 - ha confermato, per l'anno corrente, il periodo di massimo rischio di incendi boschivi dal 15 giugno 2018 al 30 settembre 2018;

che, ai sensi dell'art. 65 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39, costituiscono altresì periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre;

che è necessario adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la pronta risposta del sistema di Protezione Civile comunale alla previsione di possibili inneschi e propagazione di incendi boschivi e di interfaccia, di massima pericolosità durante la stagione estiva;

Atteso:

che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

che con nota prot. RK 4102 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto dell'adozione della presente ordinanza;

Visti:

il D.Lgs del 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della Protezione Civile”;

la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*” e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*”;

l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007, n. 3606, concernente “*Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori della Regione Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione*”;

la Legge 12 luglio 2012, n. 100, e ss.mm.ii. “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile*”;

la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 “*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*”;

la Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39, e ss.mm.ii. “*Norme in materia di gestione delle Risorse Forestali*”;

la Legge Regionale 26 febbraio 2014 n.2 “*Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*”;



il Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n.7, rubricato *“Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della Legge regionale 28 ottobre 2002 n. 39”*;

la Deliberazione della Giunta Regionale 16 settembre 2011, n. 415, redatta ai sensi dell'art. 64 comma 5, della Legge regionale 39/2002 avente ad oggetto *“Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011- 2014”*, in conformità agli articoli 3 e 8 della L. 353/2000;

il *“Regolamento di Polizia Urbana”* di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale Provvisoria n. 4047 dell'8 novembre 1946;

il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

la Deliberazione di Giunta Capitolina n.66 del 14 aprile 2017 avente per oggetto *“Approvazione delle Linee Guida per il Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma Capitale”*;

la Deliberazione di Giunta Capitolina n.222 del 9 ottobre 2017 avente per oggetto: *“Approvazione del nuovo assetto della macrostruttura capitolina e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale”*;

il D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 177, *“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p;

gli artt. 192, 255, 256 e 256 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;

gli artt. 14 e 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

ORDINA

- di vietare, in tutto il territorio comunale, tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;
- di vietare, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, lo svolgimento di azioni che possano generare pericolo, anche immediato, di incendio;
- di stabilire il divieto assoluto di accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli provenienti da utilizzazioni boschive, da terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree da frutto e da legno e da terreni abbandonati, nonché per eseguire la gestione e la pulizia dei terreni sottoposti a pascolo e/o per rinnovare il cotico erboso. Il materiale di risulta derivante da ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione di viali parafuoco, nonché da ogni altra attività agricola o forestale, dovrà essere adeguatamente trattato nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/06, art. 182 comma 6bis;
- di vietare nel periodo a massimo rischio incendi boschivi di far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio, salvo i casi di deroga, di cui al punto successivo.

In deroga alle predette disposizioni, l'uso del fuoco è consentito:

- a. a coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, solo se strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, adottando le necessarie cautele del caso, in linea con le indicazioni di cui al successivo punto 4;
 - b. per l'accensione di fuochi in appositi bracieri o focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno delle predette aree e terreni, con le modalità di cui al punto 3; alle stesse condizioni l'accensione è consentita anche su aree scelte e attrezzate allo scopo e debitamente segnalate a cura degli Enti competenti, per le quali è stata verificata l'idoneità tecnica, secondo le disposizioni di cui all'art. 92, comma 1, lettera c del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7, inviandone copia al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - c. ai privati che svolgono attività ricettiva, previa verifica di idoneità tecnica, secondo le disposizioni di cui all'art. 92, comma 1, lettera d del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n.7, inviandone copia al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - d. in occasione di eventi di interesse sociale, previa autorizzazione dell'autorità competente, unitamente all'adozione delle opportune prescrizioni in conformità alle indicazioni di cui ai punti 2 e 3, per prevenire l'insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo; l'interessato deve far pervenire opportuna comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, almeno 5 giorni prima della data della loro esecuzione.
1. Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.

In tal senso si prescrive l'esecuzione dei seguenti interventi preventivi:

- a. interrimento dei residui vegetali per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile su:
 - i. terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale, erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
 - ii. terreni coltivati a cereali;
 - iii. terreni incolti;
 - b. fermo restando l'obbligo di cui al punto a, operazioni di interrimento delle stoppie di cereali da avviarsi immediatamente subito dopo il raccolto e, comunque, da concludersi non oltre il giorno 30 luglio;
 - c. ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge regionale 19/09/1974, n. 61) delle aree boscate confinanti con strade e altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;
 - d. ripulitura da parte degli Enti interessati della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge regionale 19/09/1974, n. 61) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada.
2. Nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi anche nei fine settimana dei periodi considerati a rischio di incendio.

3. Il conduttore del terreno agricolo deve realizzare e mantenere una fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco, qualora l'area agricola confini con una strada di ordine comunale o superiore, che ospiti traffico extra-locale nonché sussista continuità nella copertura vegetale fino all'area boscata.
4. Nei casi diversi da quelli per cui è consentita la deroga, attività ricettiva svolta da privati, al comma c, il fuoco deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, avendo preventivamente ripulito l'area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo avuto cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l'insorgere e il propagarsi del fuoco in altre aree.
Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato l'avvenuto spegnimento.
Entro le 72 ore precedenti l'avvio di operazioni che prevedono l'uso del fuoco, gli interessati devono far pervenire opportuna comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
5. Il fuoco deve essere sempre presidiato, adottando tutte le cautele opportune, in relazione alle caratteristiche della stazione, per evitare l'insorgere di un incendio ed il propagarsi di esso.
Detta stazione deve essere abbandonata dopo aver verificato l'avvenuto spegnimento del fuoco.
6. Nel periodo di rischio di incendio gli interessati devono:
 - a. nelle aree agricole adiacenti ai boschi, qualora sussista continuità nella copertura vegetale fino all'area boscata, e confinanti con una strada di ordine comunale o superiore che ospiti traffico extra-locale, realizzare una fascia parafuoco di ampiezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco ed altresì sgomberare da covoni di grano e/o altro materiale combustibile:
 - i. terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale, erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile e che siano confinanti con boschi e/o via di transito;
 - ii. terreni coltivati a cereali;
 - iii. terreni incolti;
 - b. nelle aree pertinenziali di strade asfaltate di ordine comunale o superiore che ospitino traffico extra locale e nelle aree pertinenziali ferroviarie, contigue a boschi ovvero distanti meno di 20 metri dal margine della proiezione a terra della chioma delle piante al confine del bosco, evitare il possibile insorgere e propagarsi degli incendi, provvedendo, per una fascia di ampiezza di almeno 20 metri, nella quale deve includersi anche la fascia di pertinenza, previa verifica ed autorizzazione degli Enti Gestori:
 - i. alla conversione all'alto fusto del soprassuolo;
 - ii. alla potatura delle piante arboree fino ad 1/3 della loro altezza;
 - iii. al taglio periodico della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva ed all'eliminazione dei ricacci delle ceppaie in conversione, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della Legge Regionale 61/1974;
 - iv. all'allontanamento del materiale legnoso abbattuto, indipendentemente dalle modalità di esbosco e/o trasporto.

7. I gestori di cabine elettriche, precedentemente al periodo di rischio di incendio, devono provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 metri.
8. Il materiale di risulta agricolo o forestale naturale non pericoloso per ambiente e salute umana suscettibile ad incendiarsi, comunque presente nelle fasce di cui ai precedenti punti 6 e 7, può essere ridotto in scaglie e frammenti (cips) e rilasciato sul letto di caduta o può essere asportato.
Tale operazione deve essere eseguita per tutto il periodo di rischio di incendio boschivo.
9. Durante il periodo a rischio di incendio, l'utilizzo di fuochi di artificio, autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, si deve realizzare a distanze non inferiori a 1 Km dalle aree boscate o cespugliate. Eventuali deroghe possono essere concesse, unitamente ad opportune prescrizioni per prevenire l'insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, da parte dell'Ente competente, che dovrà inoltrare comunicazione per conoscenza alla Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio e per competenza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, almeno 5 giorni prima della data del loro utilizzo.
10. I Gestori di insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi turistici e di altre strutture ospitanti temporaneamente o permanentemente persone ed animali, confinanti con boschi, terreni cespugliati e/o terreni non coltivati ovvero ubicati a distanza mediamente inferiore a 20 metri dagli stessi, devono attenersi alle disposizioni contenute all'art. 94, comma 1 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n.7.
11. La mancata esecuzione delle prescrizioni e del successivo ordine ad ottemperare riguardo ai lavori di sfalcio e decespugliamento nonché di asportazione dei residui vegetali, tesi ad eliminare l'incendiabilità delle aree, determinerà l'esecuzione in danno degli stessi da parte dell'Amministrazione Capitolina.
12. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero verificarsi per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.
13. Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Le segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri:

Protezione Civile Roma Capitale	<i>numero verde</i> 800 854 854 06.6710.9200
Agenzia Regionale di Protezione Civile – Regione Lazio	<i>numero verde</i> 803 555
Vigili del Fuoco	115
Numero Unico di Emergenza	112
Carabinieri Forestale	1515

ORDINA ALTRESI'

- Alle strutture capitoline operative e di supporto all'Autorità Comunale di protezione civile, di cui alla deliberazione G.C. n. 1099 del 14 maggio 1999, di provvedere, per quanto di rispettiva competenza, all'aggiornamento delle proprie procedure di attivazione e intervento in caso di necessità, relativamente al rischio incendi, comunicando al Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile - Direzione Protezione Civile i propri responsabili/referenti con potere decisionale;
- Al Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile - Direzione Protezione Civile di coordinare le attività di supporto alla lotta agli incendi boschivi e di interfaccia, in concorso con le strutture capitoline operative e di supporto, in funzione delle rispettive competenze, anche tramite l'utilizzo del sistema di comunicazione TETRA;
- Al Dipartimento Tutela Ambientale di organizzare le procedure di attivazione delle proprie risorse operative, umane e materiali, a supporto della lotta agli incendi boschivi e di interfaccia;
- Alla Polizia Locale di Roma Capitale, in collaborazione con il Dipartimento Tutela Ambientale, i Municipi e il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile - Direzione Protezione Civile, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere all'osservanza e all'esecuzione della presente Ordinanza.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ed in particolare:

- L'incendio comunque sia cagionato, anche della cosa propria se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica, su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la pena della reclusione, ai sensi degli articoli 423, 423 bis e 449 del codice penale.
- Tutte le azioni vietate che possono anche solo parzialmente determinare l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio incendio boschivo sono punite, ai sensi dall'art.10 comma 6 della L.353/2000, con sanzione amministrativa non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.329 euro. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della legge medesima.
- L'inosservanza del presente provvedimento, emanato per ragioni di sicurezza pubblica, è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
- La mancata asportazione dei residui vegetali o l'abbandono di rifiuti nelle predette aree, determinerà l'esecuzione in danno della rimozione degli stessi da parte dell'Amministrazione Capitolina, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 152/06, che prevede il divieto di abbandono e deposito rifiuti, con applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt. 255 e 256 del Decreto medesimo.
- In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da 169 euro a 679 euro, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
- Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista

una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito internet istituzionale di Roma Capitale, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio di Roma Capitale.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Roma per la successiva diffusione, alla Regione Lazio-Agenzia Regionale di Protezione Civile, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e al Comando Gruppo Carabinieri Forestale Roma.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

LA SINDACA
VIRGINIA RAGGI



